

BEYOND GENDERS

INTERSEZIONALITÀ TRA TEORIA E PRATICHE. SGUARDI INTERDISCIPLINARI VOL.1

a cura di *Norma De Piccoli e Chiara Rollero*

[cirsde}
centro interdisciplinare di ricerche
e studi delle donne e di genere



UNIVERSITÀ
DI TORINO

SS
STUDI DI GENERE

Studi di Genere
Convegni
n.8

Beyond Genders

Intersezionalità tra teoria e pratiche.

Sguardi interdisciplinari

Vol. 1

a cura di Norma De Piccoli e Chiara Rollero

Beyond Genders. Intersezionalità tra teoria e pratiche. Sguardi interdisciplinari

Vol. 1

a cura di Norma De Piccoli e Chiara Rollero

Comitato Scientifico del Convegno “Beyond Genders. Intersezionalità tra teoria e pratiche. Sguardi interdisciplinari / Intersectionality between theory and practice. Interdisciplinary gazes”:

Angela Balzano, Norma De Piccoli, Marina Della Giusta, Raffaella Ferrero Camoletto, Daniela Izzi, Cesarina Manassero, Tullia Penna, Rachele Raus, Luca Rollè, Chiara Rollero, Anna Specchio.

Comitato organizzatore del Convegno “Beyond Genders. Intersezionalità tra teoria e pratiche. Sguardi interdisciplinari / Intersectionality between theory and practice. Interdisciplinary gazes”:

Alessia Angioni, Elisa Berlin, Laura Bosaia, Paola Deiana, Edoardo Occhionero, Maria Noemi Paradiso, Fabrizio Santoniccolo, Tommaso Trombetta, Federica Turco.

Collana “Studi di Genere. Convegni” – Vol. 8

2024

CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere

Università degli Studi di Torino

www.cirsde.unito.it

cirsde@unito.it

Copertina: format grafico a cura di Simonetti Studio; realizzazione a cura del CIRSDe.

ISBN: 9788875903244

ISSN: 2610-9999



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

INDICE

Presentazione (<i>Norma De Piccoli e Chiara Rollero</i>)	6
Per un'intersezionalità situata e mobile (<i>Luisa Passerini</i>)	10

Sezione 1. Corpi e Salute

Più (in)visibili per chi? Uno sguardo intersezionale sull'accesso alla diagnosi e al trattamento dell'endometriosi (<i>Nicole Braidà</i>).....	27
Corpi altrui: l'autodeterminazione del corpo nell'ambito della gestazione per altri (<i>Giada Cascio</i>).....	45
Narrazioni di voci oltre i confini: accesso alle cure per identità non eteronormative (<i>Rebecca Graziosi e Nicolò Maria Ingarra</i>)	60
«And if i try suicide, would you stop me? Would you help me get a grip or would you drop me?» An intersection between masculinity and mental health (<i>Nicoletta Guglielmelli</i>).....	80
Body image and disordered eating in sexual and gender minorities - a review of the intersectional literature (<i>Fabrizio Santoniccolo, Maria Noemi Paradiso, Tommaso Trombetta, Luca Rollè</i>)	93

Sezione 2. Cura e Salute tra vecchi paradigmi e nuovi scenari

Intersezionalità tra ageismo scientifico e natalismo democratico. Il valore della vita umana al tempo di Covid-19 (<i>Franca Bimbi</i>)	112
La crisi della cura: un fallimento intersezionale (<i>Francesca Maiorano</i>)	131
Le sfide dell'invecchiamento: verso nuovi paradigmi di cura (<i>Lucrezia Alice Moschetta</i>)	147
What justice for future (and present) days? An intersectional critical approach of traditional Bioethics (<i>Tullia Penna</i>)	166
Mobilità, genere e traiettorie riproduttive: un approccio intersezionale alla giustizia riproduttiva (<i>Arianna Santero ed Ester Micalizzi</i>)	183

Intersezionalità in psicoterapia: le appartenenze multiple fra terapeuta e cliente (<i>Maddalena Vagnarelli</i>).....	205
--	-----

Sezione 3. Razza, migranti e migrazioni

Gender, violence and the law. an intersectional gaze (<i>Maria Borrello</i>)	221
L'intersezionalità e i suoi alleati teorici: riflessioni sull'intersezionalità come metodologia di diffrazione nella ricerca sociale (<i>Desirè Gaudioso</i>).....	239
Peacekeeping paradoxes: understanding peacekeeper sexual exploitation and abuse through intersectionality (<i>Emily Gee</i>).....	257
Intersezionalità e tutela dell'infanzia. Il caso dei figli e delle figlie di <i>foreign terrorist fighters</i> europei (<i>Anna Micol Tropeano e Paola Maria Torrioni</i>).....	273
La figura materna nella letteratura italiana dell'immigrazione (<i>Serena Vinci</i>)	294

Sezione 4. Diritti e aspetti giuridico-legali

Beyond-gender palestinian women's vulnerabilities (<i>Elisa Baiocco</i>).....	311
Soggetti e fattispecie del diritto del lavoro: frammentazione e ricomposizione nella prospettiva dell'intersezionalità (<i>Giulia Bandelloni, Cinzia Carta, Annamaria Donini, Marco Novella</i>).....	324
Il primo divieto di discriminazioni intersezionali nel diritto dell'Unione europea: implicazioni e prospettive (<i>Daniela Izzi</i>).....	334
Intersezionalità, legge e diritti (<i>Paola Martinatto Maritano</i>).....	345
L'Intersezionalità nella giurisprudenza antidiscriminatoria: profili critici (<i>Maria Spanò</i>)	360
Autrici e autori: Cenni biografici.....	375

Vercellini Paolo, Laura Buggio, Edgardo Somigliana, Giusy Barbara, Paola Viganò e Luigi Fedele, “RETRACTED: Attractiveness of women with rectovaginal endometriosis: a case-control study”, in *Fertility and Sterility*, vol.99, n.1, 2013, pp. 212-218.

Vitellone Nicole, “The Science of the Syringe”, in *Feminist Theory*, vol.12, n.2, 2011, pp. 201-207.

Zondervan Krina T., Becker Christian M. e Missmer Stacey A., “Endometriosis”, in *The New England Journal of Medicine*, n.382, 2020, pp. 1244-1256.

CORPI ALTRUI: L'AUTODETERMINAZIONE DEL CORPO NELL'AMBITO DELLA GESTAZIONE PER ALTRI

Giada Cascio

Abstract

La gestazione per altri, spesso denominata “utero in affitto”, è una tecnica medica che rientra nella sfera della PMA (procreazione medicalmente assistita). È un processo di riproduzione medicalmente assistita in cui una donna porta avanti una gravidanza per un'altra persona o per una coppia. Questa pratica è stata, ed è tuttora, oggetto di ampi dibattiti nei campi medico, legale e sociale. A tal fine, il concetto di "autodeterminazione", esaminato in una prospettiva anti paternalistica giuridico moderata, sarà un punto di partenza fondamentale. È importante considerare che una tecnica come questa, all'interno di un sistema capitalista, può rappresentare sia un mezzo di scambio sia uno strumento di ulteriore emarginazione; pertanto, sarà fondamentale riflettere sulle cause che determinano le scelte e se queste scelte possano davvero essere definite "libere".

Parole chiave: sistema capitalistico; paternalismo; autodeterminazione; gestazione per altri.

Surrogacy (GPA in Italian, “Gestazione per altri”), often referred to as “rent-a-womb”, is a medical technique that falls within the sphere of MAP (medically assisted procreation, PMA in Italian). It is a process of assisted reproductive technology in which a woman carries on a pregnancy for another person or for a couple. This practice has been, and still is, the subject of wide-ranging debates, in the medical, legal, and social fields. To this end, the concept of "self-determination", examined from the perspective of moderate legal anti paternalism, will be a fundamental starting point. It's important to consider that a technique like this, within a capitalist system, can represent both a means of exchange and a tool for further marginalization; therefore, it will be fundamental to reflect on the causes that determine choices, and whether these choices can indeed be referred to as “free”.

The awareness of the lenses - often paternalistic - used by states in defining legislation on the subject will, in the end, be one of the useful keys to understanding the complexity of the phenomenon, which cannot be reduced to a single aspect.

Keywords: capitalistic system; paternalism; self-determination; surrogacy.

Indice

1. La GPA: il complesso bilanciamento di interessi
2. La sacralità della famiglia
3. Autodeterminazione, dignità e mercato del lavoro riproduttivo
4. Conclusioni
5. Bibliografia

1. La GPA: il complesso bilanciamento di interessi

Quando Simone de Beauvoir nel 1949 affermava che «con la fecondazione artificiale si compie l'evoluzione che permetterà all'umanità di dominare la funzione riproduttrice. Questi cambiamenti hanno per la donna in particolare un'immensa importanza; può ridurre il numero delle gravidanze, integrarle razionalmente alla propria vita, invece di esserne schiava» (p. 142), certo non poteva prevedere la centralità che queste tematiche avrebbero avuto in ragione dello sviluppo medico-scientifico.

Dalla fine degli anni Ottanta, in Italia, si è assistito a un'interpretazione più attenta e della legge riguardante i diritti fondamentali della persona⁶. Tuttavia, questa stessa sensibilità non è stata estesa alle questioni riguardanti il corpo femminile, soprattutto in relazione alla capacità riproduttiva. I cosiddetti "diritti procreativi" (Rodotà, 2012, p. 283 ss.) possono essere considerati oggi come una delle manifestazioni dell'autodeterminazione individuale; essi, intrecciandosi con il concetto di ordine pubblico, richiedono un quadro legislativo che tenga conto anche delle esigenze dello Stato e della comunità, al fine di

⁶ Si fa riferimento alla L. n.164/1982 sul procedimento di rettificazione del sesso; ancora, la L.76/2016 che disciplina le unioni civili.

bilanciare i diritti e gli interessi in gioco. Ma rare volte questo è accaduto; ciò perché, come è stato osservato, i corpi delle donne sono da sempre stati oggetto di un forte potere di disciplinamento (Rodotà, 2010. V.; Palmeri, 2019). Questo potere è spesso esercitato al fine di controllare e determinare le scelte in relazione a fattori sociali come la religione, la cultura, la politica (Fanlo Cortés, 2017).

In particolare, la legge italiana 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA) proibisce l'utilizzo della pratica della gestazione per altri (d'ora in avanti, GPA), criminalizzando coloro che la promuovono, i genitori intenzionali e la potenziale madre gestante⁷.

Gran parte delle critiche che vengono mosse in Italia alla GPA si concentrano sulla presunta offesa alla dignità delle donne che tale pratica comporterebbe; questa affermazione si rivela ambigua e problematica, poiché si basa su un giudizio paternalistico (Marchesiello, 2015) del concetto di dignità, in quanto si dà per certa la sua lesione senza tenere conto dei valori sociali contemporanei in evoluzione, che potrebbero portare ad una rivalutazione del principio, risignificandolo. Una delle più evidenti ricadute di tale approccio paternalistico è presente proprio nella legge 40/2004, il cui obiettivo è in realtà quello di oscurare l'autodeterminazione delle persone che si inseriscono in maniera attiva all'interno del percorso di procreazione, prima fra tutte le donne e segnatamente la madre gestante; la previsione di una sanzione particolarmente ingente⁸ nei suoi confronti sottolinea, infatti, il tentativo di comminarle una responsabilità (di tipo penale) più severa di quella imputata agli altri potenziali soggetti coinvolti nel processo procreativo. Questa affermazione non nasce dall'esigenza di attuare un tentativo di bilanciamento di responsabilità delle persone coinvolte in un percorso di *surrogacy*, bensì mira a sottolineare il fatto che così facendo la madre gestante da vittima dell'asserito reato finisce per divenire ad opera dello stesso legislatore perpetratrice dello stesso. La disposizione è stata particolarmente criticata dalla dottrina, poiché la inclusione della madre gestante «tra i possibili soggetti attivi determina una chiara contraddizione con la presunta oggettività del reato» (Mantovani, 2006).

⁷ L. 40/2004, art.12.6.

⁸ «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro», l.40/2004, art.12.6.

La dicotomia fra autodeterminazione e dignità fa da sfondo ad una seconda bipartizione, quella fra consenso e coercizione, chiara espressione del complesso sistema capitalistico caratterizzante il nostro mercato economico, che gioca un ruolo fondamentale nella definizione dei ruoli di potere e/o di potere di scambio; il sistema appena menzionato determina una divisione in due grandi gruppi di ruoli: coloro che occupano una posizione tale per cui si ha il potere di decidere (coercizione) – e decidere per altre/i – e coloro che occupano una posizione che spesso non è compatibile con una *scelta libera* (consenso, inteso in senso passivo, ovvero impossibilità di esprimerlo o comunque ininfluenza dello stesso se espresso/prestato). Andando ad analizzare il ruolo che il mercato ha nelle scelte dei singoli, verrà evidenziata la complessità circa la definizione di una risposta univoca alle complessità derivanti dall'uso della pratica. La consapevolezza della diversità di posizioni rivestite da ognuna porta al necessario ripensamento delle valutazioni fatte fino ad adesso relativamente alla GPA, proprio in nome di quell'esigenza di problematizzazione della posizione da cui si giudica.

Ulteriore azione cardine nel processo di decostruzione delle critiche fortemente paternalistiche che vengono rivolte alla GPA è quella di problematizzare – da un lato – l'esaltazione della genitorialità *naturale* e – dall'altro – la delegittimazione di formazioni familiari *altre* in funzione della consacrazione dei modelli classici.

2. La sacralità della famiglia

Al di là di ogni personale visione sull'argomento, è fondamentale interrogarsi sul perché di un così ampio ricorso alla tecnica della GPA.

A questo proposito risultano determinanti sia i modelli familiari tradizionali sia il regime giuridico della PMA che l'adozione, in quanto quest'ultima potrebbe essere vista come una alternativa valida alla GPA.

L'istituzione "famiglia" risulta essere oggi centrale più che mai nell'affermazione di sé, della persona come soggetto facente parte di un gruppo; una sorta di necessità scaturita dalla pressione sociale che finisce per legittimare e accettare i soggetti entro alcuni standard definiti, tra questi, appunto, la famiglia. Al crollo del sistema di welfare e di un'idea più ampia di cittadinanza, che affonda le radici non tanto nell'adesione a

determinati canoni, quanto nella legittimazione di un soggetto in quanto cittadino – e quindi che cumula su di sé diritti e doveri – è coincisa la nascita di un sistema che riconosce e accoglie soltanto sulla base di precise variabili quali il genere, l’orientamento sessuale e la filiazione etero-normate (Bozzi, 2021); il nuovo linguaggio dei diritti fa da sostrato all’articolazione della soggettività giuridica, attribuendo una forte dominanza all’orientamento sessuale e alle formazioni familiari (Marella, 2021).

La centralità dell’istituzione famiglia per l’affermazione di sé all’interno del contesto sociale spiega la ragione del ruolo di assoluta preminenza assegnato dalla comunità LGBTQ+ all’istituto del matrimonio egualitario e alla filiazione, con riferimento alla quale si finisce per assegnare un valore “superiore” alla presenza della discendenza biologica da almeno uno dei genitori della coppia

Come è noto, però, la famiglia è storicamente modellata su schemi determinati, che per definizione sono distanti da espressioni di sessualità diverse da quelle della famiglia eterosessuale con figli che, quindi, ove presenti nella realtà sociale, creano conflitto; da ciò l’impossibilità di riconoscere una genitorialità, riferibile alle tecniche di PMA, che va al di là di quella classicamente concepita come “normale” e perciò accettabile (Marcus, Copelon, Hubbard, Katz Rothman, Omolade. 1988-89, e in Frug, 1992, p. 501 ss.; Stanzione, 2010).

L’adozione, dall’altro lato, non è un’alternativa valida alla PMA perché non permette la piena espressione dell’autodeterminazione riproduttiva delle persone. Inoltre, essendo molto osteggiata⁹ – almeno in Italia – è di per sé inaccessibile, e quindi non permette la coronazione di un progetto di genitorialità da parte di chi non rientra nel modello prescelto dal legislatore. Potremmo dire che le persone che desiderano diventare genitori attraverso l’adozione sono spesso bloccate da una regolazione complessa. Il quadro legislativo, sebbene miri a proteggere il superiore interesse del minore¹⁰, rende molto difficile e frustrante il percorso per diventare genitori (Bartholet, 1991, riprodotto in Frug, 1991).

In questo quadro di riferimento la GPA – che permette di concepire mantenendo un legame biologico con almeno uno dei partner – è in grado di essere/rappresenta uno degli strumenti per riuscire a varcare i confini dell’accettazione sociale, grazie alla nascita di

⁹ L’adozione, in Italia, prevede un iter lungo e complesso; inoltre, non è accessibile alle coppie *same sex* e/o alle persone fisiche. V. L.184/1983.

¹⁰ Il superior interesse del minore, principio informatore di tutta la legislazione relativa ai minori, viene teorizzato e sancito per la prima volta all’interno della Convenzione di New York del 1989, recepita in Italia con la L. 176/1991.

un nucleo familiare che rimanda a quello noto, composto da due coniugi e relativa prole, almeno fino a quando la coppia genitoriale è eterosessuale. Inoltre, andando oltre gli scogli dell'adozione – che, come precedentemente affermato, rappresenta un percorso lungo e complesso che non sempre giunge ad una conclusione lieta - la GPA, probabilmente nell'immaginario comune permette la coronazione di quel progetto di genitorialità simile a quello biologico e socialmente riconosciuto, salvo poi scontrarsi con la realtà, che corrisponde all'illegalità dell'utilizzo della pratica in Italia.

I modelli *classici* hanno vinto sulla sessualità e la genitorialità *differenti*, facendo nascere quasi l'esigenza di essere genitori, a fronte però di forti mancanze da parte del diritto, che in Italia di fatto vieta il ricorso alla tecnica. Ciò significa che, spesso, le pressioni sociali date da un'esigenza di uniformità potrebbero far nascere il desiderio di una genitorialità che viene riconosciuta anche esternamente come “normale”, ovvero *biologica*.

Le lacune del diritto nel riconoscere e legittimare i nati tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita¹¹ hanno come risultato, innanzitutto, la lesione dello status unico di figlio¹², negato – almeno in Italia – a centinaia di minori che esistono, e alle famiglie di cui fanno parte. Le principali vittime dei pregiudizi della politica e del diritto sono proprio i minori, che fin dalla più tenera età diventano protagonisti di iter processuali lunghissimi il cui fine è determinare la legittimazione dell'esistenza della loro famiglia. Alla base di queste vere e proprie diversificazioni rispetto allo status unico di figlio¹³ vi è il pregiudizio circa l'utilizzo della PMA, in particolare della GPA, per dar vita ad un progetto genitoriale. I nati diventano quindi veicoli di manifestazione di un ideale paterno e controllante rispetto ai modelli consentiti di famiglia e filiazione, quasi a far pagare loro per quelle che si ritengono essere le *colpe* dei genitori.

Il paradosso è proprio che tramite questo controllo e questa delegittimazione delle formazioni familiari – attuata mediante il divieto di utilizzo della tecnica della gestazione

¹¹ Si fa riferimento alla difficoltà dell'Ordinamento circa la trascrizione presso i registri dello stato civile degli atti di nascita di nati tramite PMA all'estero; la domanda di trascrizione presso comporta un lungo iter giudiziale.

¹² Un ulteriore garanzia, ottenuta attraverso l'eliminazione della previsione di *status* differenti dipendenti dalla nascita dei figli all'interno del matrimonio o al di fuori dello stesso, è stata possibile grazie alla legge 219/2012, relativa alla riforma della filiazione, che ha introdotto la totale parificazione degli *status*, senza la necessità di utilizzare strumenti come quello della legittimazione, previsto dalla precedente riforma del diritto di famiglia, 151/del 1975.

Con le novità normative introdotte nel 2012, viene espressamente previsto, con la modificazione dell'art. 315 del cc che «Tutti i figli hanno lo stesso status giuridico».

¹³ Relativamente alla diversità di trattamento derivante dalla violazione dello status unico di figlio.

per terzi, con le relative conseguenze dal punto di vista giuridico – si tenta di tutelare la dignità femminile, anche se appare evidente il vizio che sta alla base di questo tentativo: in che modo si può pensare di tutelare la dignità se allo stesso tempo viene criminalizzata un eventuale scelta – quella di essere gestanti – relativa alla libera autodeterminazione sul proprio corpo?

3. Autodeterminazione, dignità e mercato del lavoro riproduttivo

Uno sguardo a ciò che accade nel Sud del Mondo può aiutare a comprendere il senso del paradosso/contraddizione. L'India è stata la destinazione principale del turismo riproduttivo, determinato dai rigidi divieti posti in alcuni ordinamenti. Sono state migliaia le coppie provenienti da tutto il mondo che si sono rivolte alle cliniche indiane specializzate in tecniche di PMA; proprio questi massicci flussi hanno determinato un ripensamento da parte delle Istituzioni indiane sulla politica da adottare anche a seguito delle proteste della società civile relativamente all'accesso alle tecniche da parte di coppie straniere. Dopo un iter legislativo complesso¹⁴ l'India ha ristretto enormemente il bacino di persone alle quali è permesso accedere alle tecniche di PMA¹⁵. L'esempio dell'India è calzante al fine di comprendere alcune delle dinamiche che potrebbero essere parte di un processo di GPA, che a loro volta forniscono interessanti spunti di riflessione e punti di vista differenti utili per la precomprensione del fenomeno. Chi, come la scrivente, sostiene il diritto all'autodeterminazione non può esimersi da una preventiva analisi del contesto sociale ed economico in cui viviamo. Poter parlare di libertà di scelta presuppone la conoscenza delle variabili all'interno delle quali questa scelta si compie: la scelta, infatti, è veramente libera se non è condizionata dal bisogno. Far riferimento al sud del mondo è un modo per confrontarsi anche con i concetti di classe e razza, anch'essi determinanti nell'ambito della GPA e del ragionamento in tema di libertà di

¹⁴ V. ART Bill 2008, Surrogacy Regulation Act 2021.

¹⁵ I criteri di idoneità della coppia committente sono così individuati: (i) la coppia deve essere di nazionalità indiana e sposata da almeno 5 anni; (ii) la moglie deve avere un'età compresa tra i 23 e i 50 anni e il marito tra i 26 e i 55 anni; (iii) non devono avere figli a meno che il bambino non sia mentalmente o fisicamente affetto da patologie potenzialmente letali.

La legge esclude la comunità LGBTQI+ dalla possibilità di utilizzare la procedura di maternità surrogata, poiché il matrimonio fra persone same-sex non è legalmente riconosciuto in India. Capitolo III, Sezione 4, clausola (iii)(b), Surrogacy Regulation Act 2021.

autodeterminazione. Non si può ignorare la circostanza per la quale ad essere madre gestante sono spesso donne che vivono condizioni economiche svantaggiate (Pande, 2016). Il punto interessante su cui riflettere è se le tecniche di procreazione medicalmente assistita - quando utilizzate per trarre sostentamento - possano contribuire ad acquisire quell'indipendenza che per molte donne altrimenti non sarebbe possibile raggiungere. In una società in cui tutto è potenzialmente commercializzabile, la vendita di una prestazione attuata attraverso il proprio corpo è davvero così distante dalla vendita di prestazioni altre, come la vendita di proprietà intellettuale? Perché le tecniche di procreazione medicalmente assistita che come altri atti di disposizione del proprio corpo che possono essere soggetti a commercializzazione, per esempio le prestazioni sessuali (Garofalo, Geymonat, Selmi, 2022) destano uno scalpore politico e mediatico così elevato e in grado di cambiare radicalmente le sorti delle persone coinvolte nel processo?

Le critiche che vengono poste nei confronti della GPA (che sia essa retribuita o meno) sembrano affondare le radici - oltre che nel tentativo paterno di tutela della donna - nella visione sacrale del corpo, spesso definito come inestimabile; motivazioni che spiegherebbero anche l'avversione per la vendita di prestazioni sessuali, rispetto alle quali però l'ordinamento delinea una netta differenza di ruolo, e conseguentemente di ricadute, tra chi offre sul mercato il proprio corpo e chi ne sfrutta la prestazione.

Il tema trattato impone di ricordare che dall'inizio degli anni Settanta, in Italia - ma in realtà anche nel resto del mondo - ha avuto luogo una rivalutazione del valore del lavoro riproduttivo, che ha fatto venir meno la dicotomia lavoro/famiglia e ha rotto con la svalutazione degli «impieghi femminili» (Zamagni, 2014) – bipartizione che nasce dalla divisione di genere delle attività, ghettizzando le mansioni *da donna* – evidenziando come le prestazioni domestiche e di cura siano fondamentali per lo sviluppo e l'esistenza della società stessa.

Inoltre, nonostante due dei maggiori assi di oppressione tentino di negarlo – capitalismo da un lato, patriarcato dall'altro – la riproduzione appare come essenziale per l'ampliamento del mercato a ulteriori ambiti della vita sociale, malgrado le gerarchie sociali segnate dal genere, però, lo rendono subalterno, lo confinano al focolare domestico, ne esaltano la sacralità e naturalità, relegando il ruolo della donna a madre e angelo del focolare domestico.

Eppure, la rivendicazione politica del carattere produttivo della riproduzione, con i suoi connotati emancipatori, deve necessariamente confrontarsi con la possibilità di mercificazione del relativo lavoro.

Nell'opinione dell'autrice la polarizzazione fra *commodification* e dignità risulta essere, però, fin troppo banale; è piuttosto da problematizzare, attuando una doppia analisi: è più dignitosa una vita condotta senza autonomia reddituale, che vuol dire anche mancanza di libertà, subalternità ai mariti/fratelli/padri; e ancora di che tipo di dignità si parla quando mancano le prospettive, le alternative, la possibilità di scegliere. È complesso riuscire a trovare una risposta univoca a queste domande, è importante però comprendere come tale complessità sia data anche dalle diverse posizioni che ogni persona ricopre all'interno della società; non possono essere date soluzioni univoche per persone che vivono situazioni economiche differenti. Interessante sarebbe, invece, indagare e mettere in discussione il sistema che pone e contribuisce a porre le persone in posizioni radicalmente diverse, chi di subalternità, chi di potere, consentendo che ciò si perpetui nel tempo. Un'analisi del genere contribuirebbe senza dubbio a sciogliere molti dubbi, nonostante non sia possibile condurla in questa sede per questioni di tempo.

In generale, però, può dirsi che (Corti, 2017) vietare la GPA per tutelare la dignità e la libertà riflette quella visione paternale che vede le donne come vittime, incapaci in ogni contesto di assumere scelte consapevoli.

4. Conclusioni

Fondamentale è allora una riflessione su autodeterminazione e dignità. La sfera della libertà dell'individuo passa anche tramite l'autodeterminazione – a partire dagli atti di disposizione del proprio corpo (Cossutta, 2021) – e sott'intende un ambito di insindacabilità circa le conseguenti scelte, in relazione ai valori dominanti in una data società; facendo riferimento al diritto, ciò significa la necessità di non ingerenza da parte dello Stato nelle scelte delle singole/i circa le relative azioni, bensì il ripensamento di un impianto normativo in grado di permettere l'esplicazione delle proprie scelte – in questo caso con riguardo al proprio corpo – in sicurezza, ovvero con le dovute tutele giuridiche.

Per quanto riguarda la dignità, attualmente la stessa non è ascrivibile alla definizione che il singolo ne dà, tenendo in considerazione le proprie inclinazioni e i propri valori, bensì a quella data dalla collettività e dell'autorità (Marella, 2022); il risultato è una discrasia fra l'interpretazione che viene fatta del concetto da parte dello Stato e quella che viene fatta da parte della società, con la forte mancanza da parte del primo di riuscire a ripensare schemi che ormai sembrano essere obsoleti¹⁶, con una conseguente impossibilità di attuare una libera scelta sul proprio corpo, a causa dell'ostacolo della dignità umana.

Fondamentale è attribuire un significato al concetto di dignità, partendo dal testo costituzionale, che ne fa menzione agli art. 3 e 36 Cost. Da un lato viene riferita in relazione alla *dignità sociale*¹⁷, affondando le sue radici nel principio di uguaglianza, che a sua volta deve tenere in considerazione le esigenze sociali. Dall'altro lato, l'art. 36 Cost. fa riferimento alla vita dignitosa, in relazione al lavoro retribuito. Allora, quando si fa riferimento alla lesione della dignità¹⁸ che comporterebbe l'utilizzo della pratica della GPA, si trascura la chance di *empowering* che l'accesso alla GPA può offrire, in relazione al miglioramento delle proprie condizioni di vita economiche.

L'incompletezza del bilanciamento tra autodeterminazione e dignità, lo svuotamento di senso del concetto stesso di dignità (Mazzoni, 2019) rende evidente come il significato che le viene attribuito sia in realtà fortemente opinabile. Per questi motivi, basare le critiche alla GPA sul concetto di dignità senza effettivamente attuare un ragionamento sul concetto stesso, evidenziandone i limiti e le variabili, tenendo in considerazione i valori sociali del secolo che stiamo vivendo, con le conseguenze che ne derivano – sia per la madre gestante, che per i genitori intenzionali, nonché per i nati – è chiara espressione di un controllo che viene attuato attraverso il diritto, che tenta di mantenere immutato l'ordine storico delle cose, dalla famiglia alla sessualità, dai ruoli di potere al controllo sui corpi. Nel lungo percorso interpretativo del diritto, sia da parte della dottrina che da parte della giurisprudenza, sarebbe fondamentale una ricomprensione delle esigenze delle persone che vivono e che sono portatrici di istanze e bisogni, consce dei doveri e degli oneri che ne derivano. Abbandonare la lente attraverso cui abitualmente si guarda alle

¹⁶ V. par. 1

¹⁷ In tema di dignità sociale, Esposito, 1954; Ferrara, 1974; Marella, 2007; Rodotà, 2012; Pirozzoli, 2007; Repetto, 2016; Politi, 2018.

¹⁸ Corte cost., 18-12-2017, n. 272, in Giur. It., 8-9, 2018, p. 1830 ss.

scelte altrui, ai corpi altrui, a ciò che appare difforme da quello che si conosce, permetterebbe di tutelare realmente le persone che compongono questa società.

Bibliografia

Agnellini Francesca, “Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l’acqua sporca”, in *Costituzionalismo.it*, fascicolo 1, 2018, pp. 149-177.

Aragno Alessandra, “L’utilizzo dell’art. 44 lett. d nei casi di omogenitorialità: le ragioni del no”, in *Minorigiustizia*, n.1, 2017, pp. 146-152.

Ballarino Tito, *Manuale breve di diritto internazionale privato*, Padova, 2002.

Balzano Angela, “Best practice e sperimentazioni: dall’interruzione di gravidanza alla contraccezione”, in *Bioetica*, n.2-3, 2015, pp. 431-449.

Balzano Angela, “In bilico tra mercificazione del biologico e autodeterminazione delle donne: oltre il divieto di surrogacy”, in *Notizie di Politeia*, n.128, 2017, pp. 22-41.

Baratta Roberto, “Diritti fondamentali e riconoscimento dello status filii in casi di maternità surrogata: la primazia degli interessi del minore”, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, n.2, pp. 309 ss.

Barba Vincenzo, “Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019”, in *GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere*, n.1, 2019, pp. 1-23

Bartholet Elizabeth, *Parenting Options for the Infertile*, unpublished manuscript, 1991, riprodotto in Frug Mary Joe, *Women and the Law*, pp. 523 ss, 1992.

Becker Gary, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, University of Chicago Press, Chicago, 1993.

Bazzicalupo Laura, *Il governo delle vite. Biopolitica ed economia*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2006.

Berlinguer Giovanni, *Etica della salute*, Il Saggiatore, Milano, 1997.

Bernardini Maria Giulia, *Introduzione. Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, Pacini Editore, Pisa, 2017.

Bernardini Maria Giulia, Casalini Brunella, Giolo Orsetta, Re L. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, If Press, Roma, 2018.

Bertini Ilaria, *Uso e abuso del richiamo alla natura*, Il Mulino, Torino, 2018.

Bifulco Raffaele, “Sovrappopolazione, qualità della democrazia e sviluppo sostenibile”, in *Consulta Online.it*, n.1, 2020, pp. 39-55.

Blazier J., Janssen R., “Regulating the international surrogacy market: the ethics of commercial surrogacy in the Netherlands and India”, *Medicine Health Care and Philosophy*, Springer, 2020.

Borrillo Daniel, *Disporre del proprio corpo, un diritto ancora da conquistare*, Textuel, Parigi, 2019.

Brindsen Peter, “Gestational Surrogacy”, in *Human Reproduction Update*, n.9, 2003, pp. 483-491.

Corti Ines, *La maternità per sostituzione*, Giuffrè Editore, Roma, 2000.

De Beauvoir Simone, *Il secondo sesso*, Il Saggiatore, 2008.

Grimaldi Paola, “Gli accordi di maternità surrogata tra autodeterminazione sulle scelte procreative, autonomia privata e best interest of the child”, in *Famiglia: il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, n. 3/2017, 2017, pp. 323-338.

Esposito Carlo, “Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione”, Arista Giovanni Battista (cur.), *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam, Padova, 1954, pp. 17-66.

Fanlo Cortés Isabel, “A quarant’anni dalla legge sull’aborto in Italia. Breve storia di un dibattito”, in *Politica del diritto*, n.4, 2017, pp. 643-666.

Ferrara Giuliano, “La pari dignità sociale. Appunti per una ricostruzione”, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, Milano, Giuffrè, 1974.

Liberali Benedetta, “La Procreazione Medicalmente Assistita con donazione di gameti esterni alla coppia fra legislatore, giudici comuni, Corte costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n.3, 2012, pp. 1-18.

Long Joëlle, Naldini Manuela, “Turismo matrimoniale e procreativo: alcune riflessioni socio-giuridiche”, in *GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere*, n. 4, 2015, pp. 163-171.

Marchesiello Michele, “Il paternalismo giuridico: tra conoscenza e compassione”, in *Politica del diritto*, n. 1, 2015, pp. 131-155.

Mantovani Ferrando, “Procreazione medicalmente assistita e principio personalistico”, in *Legislazione Penale*, n. 6, 2006, pp. 326 ss.

Marella Maria Rosaria, “Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica”, in *Oss. dir. civ. e comm.*, n. 2, 2021, p. 71 ss.

Marella Maria Rosaria, “Dobbs e la geopolitica dei diritti”, in *Foro.it*, n.1/2, 2022, pp. 3-8.

Marella Maria Rosaria, “Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo di contratti”, in *Riv. cri. dir. priv.*, n. 2, 2007, p. 67 ss.

Marcus Isabel, Copelon Rhonda, Hubbard Ruth, Katz Rothman Barbara, Omolade Barbara, “Looking Toward the Future: Feminism and Reproductive Technologies”, in *Buffalo L.Rev.*, n.4, 1988-89, pp. 203-220.

Mazzoni Cosimo Marco, *Quale dignità. Il lungo viaggio di un'idea*, Olschki, Firenze, 2019.

Palmeri Giuseppa, “Accordi di gestazione per altri, principio di autodeterminazione e responsabilità genitoriale”, in *Riproduzioni e relazioni-La surrogazione di maternità al centro delle questioni di genere*, n. 1, 2019, pp. 44-82.

Pande Amrita, “Global reproductive inequalities, neo-eugenics and commercial surrogacy in India”, in *Sage Journals*, n.3, 2016, pp. 123-142.

Pirozzoli Anna, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Aracne, Roma, 2007.

Politi Fabrizio, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Giappichelli, Torino, 2018.

Repetto Giovanni Paolo, “La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo”, in *Dir. pubbl.*, n.5, 2016, p. 247 ss.

Rodotà Stefano, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

Rodotà Stefano, *La vita e le regole*, Feltrinelli, Milano, 2010.

Stanzione Maria Gabrielle, *Filiazione e «genitorialità». Il problema del terzo genitore*, Giappichelli, Torino, 2010.

Salanitro Ugo, “La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega (parte II)”, in *Fam. e dir.*, n.1, 2010, pp. 675 ss.

Sicchiero Gianluca, “La nozione di interesse del minore”, in *Fam. e dir.*, n.5, 2015, pp. 72-80.

Tonolo Sara, “Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle norme in tema di adozione”, in *GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere*, n.3, 2019, pp. 1-9.

Ferrando Gilda, *Il nuovo diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 2007.

Venuti Maria Carmela, “Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri”, in *GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere*, 2019, n.2, pp. 1-17.

Zamagni Vera Negri, “Il lavoro femminile in Italia nel secondo dopoguerra”, in *Oikonomia.it*, n.1, 2014, pp. 16-24.